

C OMUNE DI MILAZZO

4° Settore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici 6° Servizio Politica del Territorio

N. <u>430</u> Del 14.11.2017 Acquisizione opere edilizie abusive a seguito di accertamento di inottemperanza ad ordinanza di ingiunzione a demolire n. 62 del 9/09/2013

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di Determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta Municipale n° 267 del 15.06.1999 e successive modifiche;

VISTE le Leggi Regionali:

- 11.12.1991, n. 48 e successive modifiche con la quale è stata recepita la Legge 8.06.1990, n. 142;
- 08 settembre 1998, n. 23;
- 26 agosto 1993, n. 7;
- 23 dicembre 2000, n. 30;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare, la proposta di determinazione relativa all'oggetto nel testo risultante

DISPONE la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del procedimento, agli Organi ed agli Uffici indicati nella suddetta proposta.

Dalla Residenza Municipale, lì 14.11.2017

Dott.ssa Guseppa Puleo

OGGETTO: Acquisizione opere edilizie abusive a seguito di accertamento di inottemperanza ad ordinanza di ingiunzione a demolire n. 62 del 9/09/2013

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

VISTA E RICHIAMATA l'ordinanza n. 62 del 9 settembre 2013 con quale è stato ingiunto al sig., di demolire, entro il termine di novanta giorni dalla notifica, le opere abusivamente eseguite in via, in assenza di concessione edilizia, consistenti in un manufatto ad una elevazione f.t. della superficie di mq. 46,07 e un ripostiglio di mq. 5 circa realizzato attraverso la chiusura di parte di una tettoia con pareti in alluminio e laterizi;

PRESO ATTO che la predetta ordinanza è stata notificata alla ditta interessata in data 20.09.2013;

ACCERTATO che avverso l'ordinanza n. 62/2013 è stato proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana, nell'adunanza delle Sezioni Riunite del 3/02/2017, ha espresso parere che il ricorso venga respinto;

VISTO il verbale di accertamento redatto da personale del Corpo di Polizia Locale e tecnico comunale in data 3.10.2017 dal quale risulta che la ditta..... non ha ottemperato all'ordinanza di ingiunzione a demolire n. 62 del 9.09.2013;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 31, comma 3°, del DPR 380/01, recepito in Sicilia con legge regionale n. 16 del 10/08/2016, il quale prevede che "Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.";

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 31 del D.P.R. 380/01 l'effetto costitutivo dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale si è prodotto con l'infruttuoso decorso del termine di 90 giorni assegnato per ottemperare all'ingiunzione a demolire e che, pertanto, il presente atto ha carattere di mero atto ricognitivo con efficacia dichiarativa ed a contenuto vincolato ed è rilevante ai soli effetti dell'immissione in possesso e della trascrizione nei registri immobiliari, e ciò in linea con la giurisprudenza consolidata secondo cui la costruzione abusiva non tempestivamente demolita entro il termine di novanta giorni dalla relativa ingiunzione deve ritenersi acquisita ope legis al patrimonio del Comune;

ACCERTATA l'inottemperanza all'ordinanza di ingiunzione a demolire n. 62 del 9.09.2013 come da verbale redatto dal Corpo di Polizia Locale in data 3.10.2017;

VISTA la relazione tecnica redatta in data 19 ottobre 2017, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, nella quale sono descritte le opere e l'area da acquisire al patrimonio comunale:

propone

- di prendere atto che le opere abusivamente realizzate in via, in assenza di concessione edilizia, a seguito dell'accertata inottemperanza all'ordinanza di ingiunzione a demolire n. 62 del 9 settembre 2013 emessa a carico di, sono acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune unitamente all'area della superficie di mq. 258,10 identificata in catasto al foglio di mappa n. 2 particella 1354.
 - Il tutto meglio descritto e rappresentato nella relazione tecnica del 19.10.2017 allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
- di prendere altresì atto che il presente provvedimento, ai sensi del 4° comma dell'art. 31 del DPR 380/01, previa notifica agli interessati, costituisce titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei Registri Immobiliari.
- Ai sensi del comma 5 dell'art. 31 del DPR 380/01 "l'opera acquisita è demolita con ordinanza del Dirigente o del Responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso. salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico".

DISPONE

1. la notifica del presente provvedimento al sig. sopra meglio generalizzato;

2. la trasmissione:

Couracido For Joseph

al Sindaco per conoscenza è per l'eventuale controllo attivo sull'andamento della gestione e dei relativi atti gestionali;

- al 1° Settore Servizio di Segreteria Generale ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'art. 42 del vigente Regolamento generale degli uffici e dei servizi;
 - all'Ufficio Messi Notificatori, in formato elettronico, per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Rosita Giorgianni